

COLLEGATO LAVORO – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - RICORSI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI – SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE – COMMENTO ANCE

L'articolo 2 della Legge n. 203/2024 sostituisce gli articoli 1, 2 e 4 del Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2001.

In particolare, viene previsto che il datore di lavoro possa ricorrere alla Direzione regionale, in relazione alla competenza di quest'ultima, contro i provvedimenti emessi dalle Sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 38/2000, riguardanti:

- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/1989.

Viene, ora, previsto, per contro, che il datore di lavoro possa ricorrere alla Sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 38/2000.

Evidenziamo, per la delicatezza del punto, come entrambi i tipi di ricorsi sopra riportati devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti che si intende impugnare: gli stessi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Viene poi sostituito il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 38/2000, prevedendo che, contro i provvedimenti adottati dall'Istituto verso datori di lavoro la cui classificazione è disposta direttamente dall'INAIL, l'interessato possa ricorrere alla Direzione regionale, in relazione alla competenza territoriale di quest'ultima.

In sostanza, la materia viene tolta alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL come era precedentemente previsto.

La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 45 del Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro.

Con scelta opportuna, il legislatore si è anche preoccupato di confermare come i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame saranno definiti e decisi secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Sul punto, vale la riserva di diffondere, non appena diramati, i chiarimenti applicativi che INAIL vorrà, auspicabilmente a breve, pubblicare a commento della norma da poco introdotta.